

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	159
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2208)	159
PRESIDENTE . . . . .	159, 167, 170, 172, 181, 183
ASTONE, <i>Relatore</i> . . . . .	160, 171
BOTTA . . . . .	169, 182
FORNASARI . . . . .	172
REINA . . . . .	168, 171, 172, 181, 182
ROSSINO . . . . .	167
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	171, 172, 181
SPATARO . . . . .	171, 181
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	183

La seduta comincia alle 10,30.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Spataro sostituisce il deputato Geremicca, per la discussione del disegno di legge n. 2208.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Approvato dal Senato) (2208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori finanziamenti per l'opera di rico-

struzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968», già approvato dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1980.

Devo ricordare ai colleghi che il disegno di legge al nostro esame ha ricevuto il parere favorevole della I e della V Commissione e il parere favorevole con osservazioni della IV, e che l'eventuale presentazione di emendamenti in questa sede comporterebbe un notevolissimo ritardo dell'iter, poiché dovremmo chiedere nuovamente il parere alle Commissioni I e V, che per noi sono vincolanti, senza contare il rinvio al Senato per l'approvazione delle modifiche. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Astone ha facoltà di svolgere la relazione.

**ASTONE, Relatore.** Onorevoli colleghi, la ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici è un impegno di solidarietà umana e civile che viene assunto dallo Stato ogni qualvolta, e, purtroppo, occorre dire frequentemente, un terremoto colpisce il nostro dissestato territorio.

Tale impegno viene codificato in provvedimenti di legge che si occupano — superata la fase della emergenza — della ricostruzione delle opere pubbliche, delle abitazioni, delle strutture urbanistiche, degli edifici industriali e artigianali, delle opere danneggiate o distrutte dal sisma.

Tali scopi vengono perseguiti con lo stanziamento di finanziamenti che seguono due fondamentali regimi: in primo luogo, la ricostruzione di opere pubbliche in generale, con interventi a totale carico dello Stato; in secondo luogo, la ricostruzione o il riattamento di abitazioni di privati con contributi a fondo perduto o sugli interessi concessi a favore dei sinistrati o dei loro eredi.

Vengono inoltre individuate (o create) le autorità preposte alla ricostruzione e ne vengono specificati i limiti di competenza (in genere in deroga alla legislazione vigente).

Questa, in genere, è l'ossatura dei provvedimenti adottati per la ricostruzione. Solo che l'estrema varietà delle situazioni che si presentano di volta in volta (attribuibili alle stesse dimensioni e ai differenti gradi di distruzione che possono essere provocati dal sisma al differente grado di completezza della strumentazione urbanistica dei comuni colpiti, alle differenze distributive e organizzative della struttura produttiva locale danneggiata o distrutta, ai diversi gradi di efficienza riscontrabili nella struttura amministrativa locale, regionale o centrale) rende i provvedimenti estremamente differenziati l'uno dall'altro e non riconducibili in un unico schema che ne semplificherebbe l'esame e l'adozione.

Per il Belice, in particolare, si è inoltre in presenza di numerosi provvedimenti — 19 per l'esattezza — adottati a più riprese nell'arco degli oltre 13 anni decorsi dal verificarsi del sisma, tutti concatenati con una defatigante tecnica legislativa che, se semplifica la fatica dell'estensore materiale delle norme stesse, le rende al contempo difficilmente comprensibili all'operatore e ai diretti beneficiari e faticose all'interprete.

Tale tecnica legislativa, che è stata in più occasioni criticata all'interno stesso del Parlamento dai colleghi che si sono occupati dello studio di riforme del regolamento, si ritrova anche nel provvedimento al nostro esame, ed è per questo che mi permetto di suggerire al Governo l'opportunità di curare la redazione di un testo unico dei provvedimenti adottati per il Belice, accompagnato anche da una guida pratica sia per gli amministratori locali, sia, e soprattutto, per i beneficiari dei contributi che difficilmente sapranno districarsi in questo ginepraio normativo.

Un modo per avvicinare i cittadini ai pubblici poteri è quello di scrivere norme chiare e comprensibili dalla massa dei cittadini e non solo dagli addetti ai lavori.

A parte questi rilievi, che attengono alla « forma » del provvedimento al nostro esame, dobbiamo rilevare che il testo che ci è stato trasmesso dal Senato, che ha compiuto la prima lettura, è certamente

più completo di quello originario, anche se gli stanziamenti disposti potranno non essere integralmente sufficienti (e per altro gli amministratori locali non sono stati ancora in grado di quantificare con esattezza le prevedibili necessità) le modifiche apportate consentiranno di adeguare gli stanziamenti oggi disposti con successivi provvedimenti di bilancio, senza necessità di ulteriori provvedimenti legislativi specificamente destinati alla ricostruzione del Belice.

Il che a me pare senza dubbio un fatto positivo perché è di questo che oggi siamo chiamati a discutere. Cioè ad esaminare criticamente la normativa e le scelte operative fatte in passato per vedere di giungere, con le opportune integrazioni e i necessari rifinanziamenti, a dare un assetto definitivo al problema della ricostruzione soprattutto delle abitazioni e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Auspico, pertanto, vivamente che in questa sede non ci si disperda a ricercare le cause che hanno prodotto i ben noti ritardi della ricostruzione perché a tale compito è stata deputata l'apposita Commissione parlamentare di inchiesta. Di tale Commissione, per altro, è stata recentemente approvata la richiesta di una ulteriore breve proroga per consentire una più approfondita indagine e l'accertamento di come hanno operato i vari organi dello Stato e degli enti pubblici e locali.

Il disegno di legge al nostro esame, sul quale quindi invito a concentrare esclusivamente l'attenzione, mira in buona sostanza a colmare le lacune che si sono riscontrate nella normativa, anche e prevalentemente nell'ultimo provvedimento adottato, il decreto-legge n. 299 del 24 giugno 1978, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e in sostanziosi rifinanziamenti delle disponibilità con tale legge stanziata.

Cercherò ora di esporvi i contenuti più rilevanti del provvedimento raggruppando per argomenti le proposte che esso contiene seguendo, per quanto è possibile, lo schema teorico dei contenuti dei provvedimenti destinati a promuovere la rico-

struzione delle zone distrutte dal sisma, cui facevo cenno in apertura di questa relazione.

Va ricordato innanzitutto che i finanziamenti per la ricostruzione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e forniture di energia (articoli 1, 3, primo comma, 4 e 5) sono a totale carico dello Stato.

Con l'articolo 1 si provvede, in particolare, al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge n. 464 del 1978 che autorizzava, per le opere appresso indicate, le seguenti spese: ricostruzione edifici di interesse storico artistico, centri sociali, asili nido, eccetera (nuovo finanziamento 28 miliardi); opere di urbanizzazione e ripristino edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri, altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi e impianti sportivi comunali, eccetera; alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e da destinare ad attività commerciali e artigiane, eccetera; trasferimento di abitati; consolidamento di abitati; studi e progettazioni; espropriazioni necessarie (nuovo finanziamento 116 miliardi); espropriazione, demolizione fabbricati e opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati, eccetera (articolo 27 legge n. 21 del 1970) nuovo finanziamento 72 miliardi).

Con l'articolo 3 si riserva la quota di 10 miliardi, a valere sui fondi di cui al primo comma all'articolo 1, e di 3 miliardi e 300 milioni, a valere sui fondi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1, per gli stessi interventi da realizzare nei seguenti comuni: Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacquino.

Con l'articolo 4 si prevede una nuova voce di spesa per 4 miliardi destinata alla manutenzione e all'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per la agibilità e funzionalità dei ricoveri provvisori e la loro rimozione per l'epoca in cui saranno rilasciati dagli assegnatari.

Con l'articolo 5 si proroga dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1983 il termine fino al quale l'erogazione di energia elettrica per gli usi domestici ai ricoveri provvisori è a totale carico dello Stato e si stanziavano, per far fronte a tale maggiore onere, 7,5 miliardi per l'anno 1981 e si rimanda alle leggi di bilancio la copertura degli oneri per gli anni 1982-83.

Per impianti di pubblica illuminazione, invece, è previsto che l'ENEL, a richiesta dei comuni, dovrà assumere la manutenzione e gestione degli impianti le cui spese rimarranno, però, a carico dei comuni.

Con l'articolo 16 vengono autorizzate, a valere sullo stanziamento di 72 miliardi disposto dal terzo comma del precedente articolo 1, le seguenti spese:

3,5 miliardi per i comuni di cui all'articolo 26 della legge n. 21 del 1970 (Camporeale, Contessa Entellina, Gibellina in provincia di Palermo, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi in provincia di Trapani, Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento);

1,5 miliardi per i comuni di cui all'articolo 11 della legge n. 178 del 1976 (Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisacchino).

La suddetta autorizzazione di spesa è destinata agli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria e di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario e archivistico.

Con l'articolo 30 si dispone, sempre a valere sullo stanziamento di 72 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1, lo stanziamento di 10 miliardi per il completamento e l'ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo.

Con l'articolo 23 si stabilisce che la ripartizione tra i comuni interessati delle somme stanziolate dagli articoli 1, 2 e 3 sarà effettuata dal ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione par-

lamentare, di cui all'articolo 12 della legge n. 178 del 1976.

Riguardo ai contributi ai privati per la ricostruzione o il riattamento delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma, al fine di una migliore comprensione delle modifiche apportate dal disegno di legge al nostro esame alle precedenti disposizioni, sarà opportuno un breve richiamo a quanto disposto dalla legge n. 178 del 1976 e dalla legge n. 464 del 1978.

Con l'articolo 4 della legge n. 178 del 1976 si stabilì, a favore dei danneggiati, la concessione di un contributo, per la ricostruzione dell'alloggio distrutto, da determinarsi in applicazione alla legge n. 1179 del 1965, sulla base del costo convenzionale dell'alloggio-tipo, costo che, nel sistema della stessa legge n. 1179, era definito al fine di ammettere il beneficiario al mutuo agevolato e che, in questo caso, determinava invece la misura del contributo.

Con l'articolo 4-bis della legge n. 464 del 1980, si consentì, in accoglimento delle molte istanze, la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 178 per la ricostruzione della prima unità immobiliare del danneggiato, eliminando, nel contempo, alcune condizioni eccessivamente limitative (sistemazione in alloggi provvisori, emigrati in particolari condizioni, eccetera).

L'importo del contributo, in armonia con quanto previsto nel piano decennale, poteva essere anche pari all'intero importo dei lavori da eseguire. Ne veniva tuttavia fissato il massimo nella misura di 10 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Con l'articolo 4-ter si consentì la concessione del contributo anche alla ricostruzione di unità immobiliari diverse dalla prima, sia destinate ad uso abitativo che ad altri usi, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge n. 21 del 1970 (Camporeale, Contessa Entellina, Gibellina, in provincia di Palermo, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani, Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento),

con un *plafond* massimo di 10 milioni per le ricostruzioni e 9 milioni per le riparazioni.

La concessione del contributo era, però, subordinata alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo redatto in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 10, per la fissazione dei canoni di locazione, dei prezzi di cessione degli alloggi e della durata della convenzione.

Il canone non avrebbe potuto comunque superare quello risultante dalla nuova disciplina delle locazioni (legge 27 luglio 1978, n. 392).

Erano, infine, previsti contributi supplementari nel caso si richiedessero lavori supplementari (sistemazione del lotto, zone non accessibili ai mezzi meccanici, eccetera, demolizione del fabbricato) (articolo 4-*quater*).

Con il successivo articolo 4-*quinqüies*, si attribuì validità alle domande di contributo presentate in base alle precedenti disposizioni (in particolare la legge n. 241) anche in riferimento ai benefici della legge n. 464 e venne confermata la facoltà di convertire le eventuali indennità di espropriazione in contributi per la ricostruzione degli alloggi danneggiati.

Il disegno di legge n. 2208 riprende questa impostazione con norme distribuite nel corpo del provvedimento in ordine sparso, apportando alcune modifiche.

I contributi determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 178 del 1976 con ricorso al sistema della legge n. 1179 del 1965 saranno ora determinati, sempre con riferimento a quelle norme, ma sulla base di un nuovo decreto di fissazione dei costi ammissibili che il ministro dei lavori pubblici dovrà emanare semestralmente a partire dal 1° gennaio 1981 (lo stesso decreto servirà di base per aumentare proporzionalmente i limiti massimi del contributo da concedere ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge n. 464 del 1978, articolo 7 del disegno di legge n. 2208).

La misura del contributo non sarà più rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione concedente il contributo stesso, ma dovrà corrispondere a quella

determinabile in applicazione della legge n. 1179 e del decreto sopradetto (articolo 2, terzo comma, del provvedimento in esame).

Vengono inoltre resi più elastici i requisiti oggettivi cui deve rispondere l'alloggio da ammettere a contributo (può essere ubicato in comune diverso da quello nel quale si trovava l'immobile danneggiato), purché però in comune tra quelli compresi in quelli danneggiati e purché il titolare del contributo fosse in « esso residente » alla data del sisma (articolo 2, quarto comma, sempre del disegno di legge n. 2208).

Infine, è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 178 del 1976 che prevedeva una riduzione del 10 per cento del contributo nel caso che più beneficiari decidessero di ricostruire, in un unico lotto, le loro abitazioni distrutte (articolo 2, quinto comma).

Il provvedimento al nostro esame prevede, inoltre: la concessione di contributi a privati per la prima casa (articolo 4-*bis* legge n. 464 del 1978); l'elevazione del contributo da 10 a 15 milioni, ulteriormente elevabile, ex articolo 7, secondo comma, già ricordato (articolo 6, primo comma); l'ammissione al contributo anche delle spese di progettazione e direzione lavori (articolo 9); l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 4-*bis* della legge n. 464 del 1978 (articolo 11 del disegno di legge n. 2208) che prevedeva, in caso di decesso del danneggiato, la corresponsione del contributo a favore del coniuge, e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti purché non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare. La norma abrogata è ripresa nell'articolo 4-*sexies* aggiunto dopo il 4-*quinqüies* della legge n. 464 del 1978 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 2208.

Si provvede altresì alla concessione di contributi a privati per case che non siano l'unica o per locali non abitativi (articolo 4-*ter* della legge n. 464 del 1978); alla elevazione degli importi dei contributi nelle seguenti misure: ricostruzione da 10 milioni elevato a 14 milioni; riparazione da 9 milioni elevato a 12 milioni (arti-

colo 6, secondo comma, disegno di legge n. 2208) ulteriormente elevabile (*ex* articolo 7, secondo comma già detto); alla ammissione a contributo anche delle spese di progettazione e direzione lavori (articolo 9); alla concedibilità del contributo, anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori rispondano alla normativa antisismica (il richiamo è errato per errore di proto, la legge è la n. 64 del 2 febbraio 1974 e non 1964) e i danni subiti in conseguenza del sisma siano ancora accertabili (all'articolo 10 del disegno di legge n. 2208). Mi sembra opportuno far notare, ai fini dell'interpretazione della legge, che, la norma va intesa nel senso che in ordine alla accertabilità dei danni in conseguenza del sisma su lavori già eseguiti, o i danni saranno stati accertati in precedenza, con atti delle autorità preposte alla ricostruzione, ovvero, la loro attuale accertabilità va riferita, al massimo, ai lavori in corso di esecuzione.

L'articolo 8 del provvedimento eleva l'anticipazione concedibile (all'atto dell'ammissione a contributo) dalla precedente misura del 20 per cento al 50 per cento del contributo concesso ed ammette allo stesso beneficio dell'anticipazione, anche gli interventi assistibili da contributo ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter della legge n. 464 del 1978.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sopradette, l'articolo 2 del disegno di legge n. 2208 autorizza l'ulteriore spesa di 180 miliardi che sarà iscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-1985. La quota per il 1981 è determinata in 20 miliardi (primo e secondo comma).

Il disegno di legge al nostro esame prosegue con norme di totale sostituzione di disposizioni precedentemente adottate e con le necessarie disposizioni di raccordo.

Vengono quindi sostituiti gli articoli 4-quater e 4-quinquies della legge n. 464 del 1978 con gli articoli 12 e 13.

Una novità di rilievo a me sembra la previsione di una ulteriore ipotesi che dà

luogo alla concessione del contributo suppletivo del 5 per cento (quella della lettera d): opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile).

L'articolo 13, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 4-quinquies della legge n. 464 del 1978, in realtà si limita a precisare che il contributo, in caso di trasferimento, per atto tra vivi, dell'immobile sinistrato, è devoluto all'acquirente (prima non era specificato a chi fosse concesso). È stata inoltre soppressa la condizione che il trasferimento fosse avvenuto nel periodo compreso tra il 15 gennaio 1968 e il 31 dicembre 1975.

L'articolo 14 contiene una norma di raccordo che fa salvi gli atti istruttori già compiuti prima delle modifiche istituzionali apportate dalla legge n. 464 del 1978 e stabilisce che, in tali casi, le Commissioni competenti si limiteranno alla rideterminazione dei contributi.

Con l'articolo 15, si sostituisce l'articolo 14 della legge n. 241 del 1968 (anche qui il testo reca un errore di proto, si tratta della legge del 18 marzo 1968 - non 1978 -, n. 241).

Con la nuova formulazione si specificano meglio i casi in cui le aree di risulta entrano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale (primo e secondo comma).

Con il terzo e quarto comma si determinano, inoltre, le condizioni alle quali le aree espropriate e le opere di urbanizzazione entrano a far parte del patrimonio del comune e le modalità e le competenze in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

Gli articoli 17, 19, 21, 22, 27 e 35 contengono norme riguardanti l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Esse riguardano la proroga del funzionamento dell'Ispettorato fino al 31 dicembre 1983 (ovvero fino alla riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici); l'autorizzazione della spesa di 600 milioni annui, da iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1982 e 1983, conseguente a tale proroga (articolo 17, primo e secondo comma).

Le funzioni dell'ispettorato consistono nelle emissioni di anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali poi provvederanno, con mandati nominativi, a concedere le anticipazioni dei contributi agli aventi diritto (articolo 17, terzo comma); nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere pubbliche di propria competenza per quelle opere delle quali i comuni rifiutino l'esecuzione in concessione (articolo 18, primo e secondo comma); nella nomina del collaudatore delle opere eseguite in concessione dai comuni (articolo 18, terzo comma).

L'articolo 27 abroga, dal 1981, l'articolo 1 della legge n. 504 del 1974 (errore di proto nel testo: in luogo di legge 10 aprile 1974, n. 504, leggasi: 14 ottobre 1974, n. 504) e il quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 178 del 1976.

Con il primo si dispone l'accreditamento dei fondi all'ispettorato; i rapporti relativamente al pagamento dei contributi e delle loro anticipazioni, tra ispettorato e sindaci (per quest'ultima parte integrato dal quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 178 del 1976).

Il secondo comma sancisce l'applicabilità, all'Ispettorato generale, delle disposizioni concernenti la possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'amministrazione statale (legge 17 agosto 1960, n. 908).

Il terzo comma dell'articolo 27 stabilisce che il pagamento dei contributi è effettuato dal sindaco e che all'Ispettorato generale permane il compito di accreditare ai sindaci le somme occorrenti.

Permane la competenza dell'ispettorato e la normativa previgente continuerà ad essere applicata, per le somme già accreditate all'ispettorato.

Viene, infine, esteso il beneficio del controllo successivo di legittimità a tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla concessione di contributi e alla esecuzione di opere relative alle zone terremotate.

Per quanto riguarda il personale dell'ispettorato l'articolo 19 autorizza il ministro dei lavori pubblici ad assumere personale con contratto privato e a termine (3 anni) da destinare all'ispettorato,

ne stabilisce le funzioni ed autorizza la spesa di 540 milioni per l'anno 1981 a valore sugli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 1 (28 miliardi).

L'articolo 22, modificando l'articolo 7-bis, legge n. 464, stabilisce che il servizio prestato presso l'ispettorato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore.

L'articolo 35, infine, stabilisce che presso la sede di Palermo dell'ispettorato, si tengano riunioni a periodicità trimestrale tra il ministro dei lavori pubblici (o un suo delegato) e i sindaci della Valle del Belice per una verifica della ricostruzione.

Gli articoli 18, 27, 28, 31, 32, 33 e 34 contengono norme sulle competenze dei sindaci e dei comuni colpiti.

In particolare l'articolo 18 riguarda l'esecuzione in concessione delle opere di competenza dell'ispettorato, e determina il compenso per le concessioni in misura graduata in relazione a diversi importi di concessione.

L'articolo 27, terzo comma, come già detto, ribadisce che il pagamento dei contributi e delle anticipazioni, sui fondi accreditati ai sindaci dall'Ispettorato generale, sarà effettuato direttamente dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande, mediante mandati nominativi.

L'articolo 28, sostituendo l'articolo 8-bis della legge n. 464 del 1978, si propone di agevolare l'assunzione del personale occorrente ai comuni terremotati esentando, fino al 31 dicembre 1983, i comuni stessi dall'applicazione delle norme limitative dell'assunzione del personale stesso. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di specificare, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, vertente sulle stesse materie, che le norme in esso contenute non si applicano, fino al 31 dicembre 1983, ai comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Con gli articoli 31, 32, 33 e 34 si stabilisce una nuova procedura, che conferisce ai comuni un ruolo di primo piano

per superare le resistenze o le inerzie fin qui riscontrate nell'opera di ricostruzione, ed accelerarne i tempi.

Sotto questo profilo le norme in esame trovano una giustificazione, anche se suscitano qualche perplessità.

Anzitutto, ad esempio, l'ampia gamma delle ipotesi che giustificano l'inesco delle nuove procedure, attribuisce ai comuni una discrezionalità che auguriamo venga esercitata con prudenza e obiettività (articolo 31, primo comma).

In secondo luogo, non è chiarissima la sequenza degli atti in cui dovrebbe articolarsi la nuova procedura.

Sembra infatti che i comuni, individuati gli edifici o i gruppi di edifici dei quali è opportuno procedere al ripristino, ne diano notizia con pubblici proclami.

I privati interessati, nei 120 giorni successivi all'invito o al suddetto pubblico proclama, dovrebbero depositare al comune il progetto di intervento.

In caso di inerzia degli interessati, il comune procede alla occupazione temporanea ed alla acquisizione mediante espropriazione degli immobili, previa adozione di un piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 457 del 1978, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni (articolo 31, secondo comma).

Per la verità, occorre a questo punto rilevare che, forse, sarebbe stato più logico che il piano di recupero costituisca il momento iniziale della procedura, piuttosto che intervenire in una fase intermedia ed essere innescato ad una eventuale inadempienza dei privati. In questa ipotesi sembrerebbe più logico che i comuni individuassero le « zone di recupero » di cui all'articolo 27 della stessa legge n. 457 che, oltre tutto, sono adottabili con una procedura più snella.

Si prevede poi (articolo 3, terzo comma) che nel caso che per gli immobili individuati fossero già stati ritenuti concedibili i contributi statali, ma il proprietario non inizi i lavori nei 6 mesi decorrenti dallo specifico invito del sindaco, il comune possa procedere all'occupazione temporanea e all'acquisizione me-

dante espropriazione. (Non è detto, ma dovrebbe anche verificarsi la decadenza del proprietario dal contributo). Anche per questa disposizione non è detto in quale ipotesi il sindaco possa procedere ad « invitare » il proprietario ad attivarsi né in quale fase della procedura, lasciando ampi margini alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Infine il quarto comma dell'articolo 31 provvede, con una disposizione estremamente estensibile, ad indicare la copertura di spesa di questi interventi, che sono a totale carico dello Stato, imputandoli al terzo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame (72 miliardi) per le somme eccedenti l'ammontare degli eventuali contributi (revocati, quindi) non utilizzati dai proprietari sostituiti.

L'articolo 31 detta disposizioni per la fase operativa, prevedendo che il comune realizzi le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di convenzioni.

In sostanza, in deroga alla normativa sull'esecuzione di opere pubbliche, qualunque sia l'ammontare degli importi, le opere possono essere affidate a trattativa privata.

Con l'articolo 33 si dettano norme per l'assegnazione in proprietà degli edifici ripristinati. Trattandosi di ipotesi del tutto particolari è ovvio che si deroghi a tutta la normativa in materia di assegnazioni.

Gli articoli 21, 24 e 29 dettano, per le procedure già avviate in base alle precedenti leggi, alcune norme di snellimento. In particolare, l'articolo 21 prevede la sostituzione dei commi settimo e ottavo dell'articolo 6 della legge n. 178 del 1976 che determinava le modalità di corresponsione del contributo. Questo, in base al suddetto articolo 6, veniva erogato, in base agli stati di avanzamento, fino a concorrenza del 90 per cento del titolo. Il residuo 10 per cento, in base alla modifica dell'articolo 21, dovrà essere corrisposto con il provvedimento di collaudo previa attestazione del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'appoggio provvisorio (come era stabilito anche in precedenza).



Il certificato di collaudo potrà essere sostituito da certificato di regolare esecuzione dei lavori (come anche in precedenza) solo che ora ciò è detto con riferimento ai limiti di valore (150 milioni) della normativa vigente (legge n. 1 del 1978) che invece in precedenza era fissato in 10 milioni.

In pratica, ciò significa che tutti i contributi saranno ora liquidati sulla base del semplice certificato di regolare esecuzione. Sembra quindi pleonastico il settimo comma dell'articolo 6 della legge n. 178 del 1976, così come modificato dall'articolo 21, che, per altro, elimina la disposizione, invero utile, che obbligava l'ispettorato a procedere al collaudo entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera.

L'articolo 24 detta norme di proroga di alcuni termini di leggi precedenti. In particolare, il termine per la esenzione dalle imposte di bollo e di registro, ipotecarie e catastali nonché di concessione governativa è prorogato dal 31 dicembre 1979 al 31 dicembre 1985 (articolo 24, primo comma).

Il secondo comma, comprende nella esenzione fino al 1985 anche gli atti soggetti alle tasse di concessione comunale. Il terzo comma proroga a 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge il termine, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 299 del 1978, entro il quale i possessori senza titolo e gli occupanti in buona fede degli immobili sinistrati possono chiedere la concessione dei contributi per la ricostruzione degli immobili stessi.

L'articolo 29, infine, modifica l'articolo 13 della legge n. 178 del 1976 stabilendo che per le distanze tra gli immobili da ricostruire si applicano le disposizioni della legge n. 1684 del 1962 (in deroga alla legge antisismica del 1974, n. 64) anche se i comuni siano ancora sforniti di strumenti urbanistici di attuazione.

Gli ultimi due articoli del provvedimento recano disposizioni per la copertura finanziaria. Si segnala, in particolare, l'articolo 36 che, per le eventuali ulteriori occorrenze, rinvia alle apposite norme che

saranno allo scopo inserite nella legge finanziaria.

Onorevoli colleghi, la presente relazione ha avuto lo scopo di agevolare la ricognizione delle disposizioni comprese nel testo al nostro esame. Sono consapevole che il tempo incalza e che ulteriori ritardi nell'approvazione di questo provvedimento, che è stato presentato al Senato il 10 marzo 1980, sarebbero mal giudicati dalle popolazioni che ancora soffrono le conseguenze del sisma del 1968 e ne propongo, pertanto, l'approvazione nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ROSSINO.** Credo che le conclusioni a cui perveniamo questa mattina risentano dei ritardi accumulatisi ormai da troppo tempo.

Da parte nostra sentiamo l'urgenza di dare subito alcune risposte attraverso la applicazione del provvedimento oggi al nostro esame, anche se siamo consapevoli della parzialità ed insufficienza dello stesso.

Si tratta, infatti, di un provvedimento (uno dei tanti) che non chiude la partita dei problemi aperti nel Belice con il terremoto del 1968.

A coloro che sottolineano la portata drammatica delle questioni, vorrei ricordare che ancora decine di migliaia di cittadini continuano a vivere in condizioni vergognose in baracche fatiscenti, in aperta promiscuità mentre la ricostruzione delle abitazioni private è andata avanti con una lentezza esasperante.

Va quindi ricordato come il contributo dello Stato si sia dimostrato inadeguato e come gli interessi clientelari degli speculatori si siano sovrapposti a quelli delle popolazioni. È mancato un potenziamento reale dell'Ispettorato delle zone terremotate, a parte il fatto che al Belice è stato riservato un trattamento diverso rispetto al Friuli (dove, al posto dell'Ispettorato è stato nominato il commissario Zamberletti).

Sappiamo che possiamo forse chiudere un capitolo, ma che altri resteranno aperti; però sappiamo anche che la popolazione non crede alla ricostruzione dall'alto e sta cercando di attivare nuovi centri decisionali. Emerge, cioè, la volontà di cambiamento di cui le popolazioni hanno ormai piena coscienza.

Con il sistema di potere fondato sulle clientele, sulla elargizione, sugli scandali, sulle ruberie non si può andare avanti: questo è il dato politico che le lotte popolari condotte nel corso di questi anni hanno evidenziato.

Il gruppo comunista ritiene che il provvedimento in questione non prevede uno stanziamento sufficiente a chiudere una volta per tutte il capitolo del Belice; preannuncia, pertanto, la propria astensione.

REINA. Il gruppo socialista, a malincuore, rinuncia a presentare alcuni emendamenti che pure riteneva migliorativi del testo al nostro esame, in considerazione della pressione che stanno facendo gli amministratori dei comuni delle zone del Belice, che certamente capiscono lo stato d'animo e le sofferenze delle popolazioni dei paesi colpiti.

Ci facciamo carico di questo stato di cose e rileviamo che le denunce dei ritardi (l'ENEL e l'EAS non hanno compiutamente assolto i loro doveri circa gli allacciamenti idrici ed elettrici) sono partite nel corso di questi anni dai sindaci, dai sindacati, dalle popolazioni interessate; vi è stato anche l'intervento del Presidente della Repubblica Pertini, ma tutto questo, se è servito a smuovere le acque, non ha ribaltato gli orientamenti e le scelte dello Stato.

Il disegno di legge che è oggi al nostro esame risente di questi limiti, anzi va detto che non accoglie con il dovuto rilievo quanto i comuni avevano chiesto. Se consideriamo positivo il potenziamento dell'Ispettorato e l'adeguamento del contributo statale, consideriamo negativa l'insufficienza delle somme stanziato.

Il Governo, a tutt'oggi, non ha saputo quantificare le somme necessarie alla to-

tale ricostruzione (problema che rimane purtroppo ancora aperto) ed allo sviluppo economico delle zone in questione.

Un anno fa, con il cosiddetto « pacchetto Colombo » furono promessi 25 mila nuovi posti di lavoro; successivamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bressani, si impegnò a nome del CIPE alla presentazione di proposte riguardanti lo sviluppo economico complessivo e la rinascita socio-economica della zona.

Finora non è avvenuto niente e non si vedono segnali in questa direzione. La logica di questo modo di agire non solo ci impedisce di esercitare pienamente la nostra funzione, ma ci avverte che, oltre che per il mancato esercizio della nostra funzione, ciò avviene per i ritardi, per le insufficienze, per una logica perversa che, dal 1968 ad oggi, opera nella legislazione per il Belice.

Quindi se oggi accogliamo, senza giustificicarla, la richiesta del Governo, lo facciamo soltanto per riguardo alle sofferenze di quelle popolazioni; ancora oggi, infatti, nel mare della legislazione per il Belice ci troviamo di fronte a provvedimenti carenti, disarticolati, del tutto insufficienti a determinare la ristrutturazione delle zone colpite dal sisma del 1968.

Queste sono le ragioni che hanno determinato i ritardi ed il formarsi di una letteratura, intorno alla valle del Belice, che penalizza la regione ed i suoi cittadini perché ne colpisce i sentimenti, aggravando lo stato di sofferenza delle popolazioni e di chi le amministra.

È quindi nel ritardo e nella carenza dei finanziamenti, oltre che in quella legislativa, che si trova il motivo del mancato completamento della ristrutturazione.

Però quello che soprattutto non si comprende è il motivo per il quale si continua a legiferare con una linea spartiacque tra il Belice da una parte ed il Friuli e l'Irpinia dall'altra. Per unitarietà di legislazione, questa mattina la Commissione avrebbe dovuto farsi carico di rivedere, di riconsiderare il testo della

legge, né il ritardo mi sembra motivo di giustificazione di questo nostro atteggiamento, dal momento che credo che per l'esercizio 1981 più di 20 miliardi non si riuscirà a spendere.

Comunque, il fatto che noi si accolga questa richiesta per il motivo che ho detto non ci esime dal denunciare la disorganicità della legislazione: ancora una volta, in maniera colpevole ed irresponsabile si parla di ristrutturazione socio-economica delle aziende del Belice, evitando però di applicare l'articolo 59 che fa proprio capo agli enti predisposti alla ricostruzione stessa.

La partita è, quindi, del tutto aperta, e noi non intendiamo più, messi alle strette, essere costretti a legiferare ancora sulla materia con provvedimenti carenti, disarticolati ed insufficienti, che sottolineano la disparità di trattamento esistente quando si tratta di provvedere ai bisogni delle popolazioni della Sicilia ed a quelli delle popolazioni del resto d'Italia.

Voteremmo pertanto contro questa legge se non avessimo presente la situazione delle popolazioni della Valle del Belice; poiché ne conosciamo invece le sofferenze e le difficoltà, ci asterremo dalla votazione, volendo con ciò significare la nostra protesta ed indisponibilità, per l'avvenire, a legiferare in questa maniera.

BOTTA. Non avrei voluto intervenire, essendo la posizione del gruppo della Democrazia Cristiana di pieno consenso nei confronti del provvedimento in esame, provvedimento che si va ad aggiungere alle innumerevoli leggi - di carattere nazionale e regionale - varate dal 1968 ad oggi in favore della Valle del Belice. Le ultime affermazioni, però, del collega Reina - il quale ha deciso di astenersi dalla votazione - sotto alcuni aspetti hanno destato in me delle preoccupazioni; per questo ho deciso di intervenire nel dibattito.

Credo infatti che il pressoché generale intendimento di non modificare il testo giuntoci dal Senato, malgrado le perples-

sità che ognuno di noi può nutrire sul suo articolato, significhi disponibilità e buona volontà nei confronti delle esigenze di quelle popolazioni.

Certo vi sono ancora molti progetti da portare a termine, molte esigenze da soddisfare, però ritengo che la premura del Governo, anche per quanto riguarda gli stanziamenti, sia stata notevole ed anche tempestiva, tanto è vero che non si sono mai verificate carenze di fondi per ultimare gli interventi.

Soprattutto non dobbiamo dimenticare, onorevole Reina, che il provvedimento in esame è frutto della collaborazione tra il Governo, il Parlamento e gli enti locali, e che lo spirito di collaborazione tra i vari livelli istituzionali ha consentito una notevole accelerazione delle opere di ricostruzione.

Le iniziative per la ristrutturazione della Valle del Belice hanno preso il via da un provvedimento legislativo varato subito dopo il terremoto del 1968 con una valutazione, forse eccessiva, delle proposte di tipo urbanistico. Forse il Governo o il Parlamento hanno creduto troppo agli urbanisti privilegiando innanzitutto le infrastrutture e lasciando come ultimo problema da risolvere la ricostruzione delle case attraverso una procedura lunghissima che non ha tenuto conto del fatto che ci sono ancora migliaia di cittadini che vivono nelle baracche.

Tutti sono a conoscenza delle difficoltà che si incontrano nell'opera di rilancio economico di queste zone, ma a me sembra che ormai la ricostruzione di quello che è il bene più caro, cioè della casa, sia in una fase avanzata grazie anche agli stanziamenti previsti in passato e dal presente disegno di legge, il quale prevede che per l'anno in corso si attinga dalla legge finanziaria, il che significa quasi senza limiti di esigenze.

Mi auguro, a questo punto, che i colleghi che hanno preannunciato la loro astensione modificino tale loro atteggiamento, anche se convengo con loro che con il provvedimento in oggetto molte delle esigenze delle popolazioni del Belice non saranno ancora del tutto soddisfatte.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le rispettive repliche, desidero esprimere la mia posizione personale e quella del gruppo socialdemocratico riguardo al disegno di legge in discussione.

Apprezzo molto le argomentazioni svolte dai colleghi Rossino e Reina, ma devo ricordare che allorquando ho avuto notizia dell'assegnazione di questo disegno di legge alla nostra Commissione in sede legislativa ho nominato relatore il collega Astone che non fa parte della Commissione per il Belice, pregandolo di studiare la possibilità di modificare il testo.

Da parte mia, anche dopo ripetute segnalazioni da parte di colleghi democristiani, socialisti e comunisti, avendo notato un'evidente disparità di trattamento tra il Belice e le altre zone terremotate, avevo pensato che questo disegno di legge potesse essere l'occasione per rimediare appunto a tali disparità. Tuttavia, al momento della trasmissione del testo dal Senato, da molte parti è stata espressa l'esigenza di approvarlo con urgenza e all'unanimità. Infatti, da parte di tutti i gruppi è stata chiesta l'assegnazione in sede legislativa, che permette un rapido iter.

Come dicevo, io ero disponibile a modificare il testo, ma mi sono convinto della necessità di approvarlo così com'è anche dopo aver ricevuto una lettera da parte di alcuni deputati del gruppo comunista, i quali oggi hanno annunciato la loro astensione. Il testo di tale lettera è il seguente: « Caro Presidente, con la presente vogliamo segnalare alla sua sensibile attenzione e per suo tramite a quella dei colleghi componenti la Commissione la necessità e l'urgenza d'iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2208 recante " Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 ", per il quale è stata richiesta ed accordata la sede legislativa ed acquisiti tutti i pareri delle Commissioni di competenza.

Appare superfluo sottolineare, in quanto riteniamo sia a tutti nota, la drammaticità della situazione esistente nei co-

muni terremotati della Valle del Belice dove ancora, a distanza di oltre 13 anni dal sisma, 40 mila cittadini sono costretti a vivere in baracche putrescenti e in gravissime condizioni di disagio materiale ed esistenziale.

Il disegno di legge in questione, seppure insufficiente sotto il profilo normativo e dotato di un finanziamento inadeguato rispetto ai bisogni reali della ricostruzione, dovrebbe tuttavia consentire la ripresa della ricostruzione delle abitazioni private e rimettere in moto i lavori di costruzione delle infrastrutture programmate e necessarie, in atto bloccate per carenza di finanziamenti.

La mancata approvazione definitiva da parte della Commissione che ella presiede diventa, oggettivamente, un grave motivo di ritardo che non si giustifica agli occhi delle popolazioni, dei sindaci e delle forze sociali e politiche della zona fortemente impegnate nell'azione di ricostruzione.

Siamo consapevoli della mole di lavoro di cui è fatta carico la Commissione, pur tuttavia ci permettiamo d'insistere in questa nostra richiesta in quanto convinti della sua assoluta priorità, da intendere come doveroso impegno del Parlamento in favore di quelle popolazioni così duramente colpite prima dal terribile sisma e per 13 lunghi anni dalle lentezze e dalle disfunzioni dell'operato della pubblica amministrazione.

Sicuri che questa nostra richiesta incontrerà la sua piena disponibilità e il fattivo impegno dei componenti della Commissione, auspicando che il disegno di legge venga approvato in una delle prossime sedute della Commissione, la ringraziamo e porgiamo cordiali saluti ».

Io credo che un presidente che ottiene dall'Ufficio di presidenza (come è avvenuto ieri) una decisione unanime a favore della messa all'ordine del giorno di un provvedimento prima ancora che venga assegnato alla Commissione (per cui si tratta di una iscrizione all'ordine del giorno con riserva), non possa che essere favorevole ad una sollecita approvazione

del provvedimento stesso, e quindi contrario ad un rinvio al Senato. In questo senso è mia intenzione votare a favore del testo trasmesso dal Senato, anche se solitamente mi astengo dal prendere parte alle votazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare chiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

ASTONE, *Relatore*. Devo manifestare il mio disappunto per l'atteggiamento che è stato assunto da alcune forze politiche, atteggiamento che non era prevedibile, perché altrimenti avrei cercato di contrastarlo con efficacia ancora maggiore nella mia relazione, ribadendo posizioni che sono state riprese dal collega Botta a nome del gruppo della democrazia cristiana. Per la verità, dopo che il presidente, ieri sera, ci ha dato lettura della lettera inviata dai colleghi comunisti — lettera dalla quale si deduceva un atteggiamento favorevole alla approvazione del disegno di legge e con la quale si richiedeva in termini espliciti una accelerazione dei tempi d'esame —, ho pensato che vi fosse unanime volontà di arrivare rapidamente alla approvazione definitiva e, in qualità di relatore, mi sono preoccupato di verificare quale tipo di disponibilità vi fosse per evitare la approvazione di emendamenti che, prima ancora che dai comunisti, venivano preannunciati dai colleghi del gruppo socialista; questo per evitare un rinvio del provvedimento al Senato.

Se invece, come relatore, avessi potuto prevedere le difficoltà che sono state avanzate nel corso di questa seduta, avrei assunto un atteggiamento diverso, indirizzandomi verso un più concreto approfondimento dei vari aspetti del disegno di legge. Forse, dopo un attento confronto, le posizioni delle varie forze politiche nei riguardi del provvedimento in generale come delle singole disposizioni avrebbero potuto essere diverse e portare ad una rapida approvazione. Conservarsi egoisticamente degli ambiti di manovra strumentali non può che comportare disagio per tutti.

A questo punto, quindi, dopo aver preso atto delle varie posizioni emerse, come relatore devo ritenere che sia più opportuno procedere ad un approfondimento di tutti gli aspetti dell'articolato rinunciando a perseguire l'obiettivo di una rapida approvazione, in modo che ogni gruppo possa assumere le proprie responsabilità.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è mia intenzione fare un lungo intervento, ma quanto meno mi corre l'obbligo di informare i colleghi di questo ramo del Parlamento, ricordando brevemente l'iter del provvedimento in discussione, del fatto che durante il lungo dibattito svoltosi presso la Commissione lavori pubblici del Senato il Governo ha presentato un emendamento, successivamente approvato, tendente ad assicurare che la parte finanziaria di questo provvedimento non venisse racchiusa soltanto negli stanziamenti previsti dal testo in esame ma che fosse, al contrario, garantito il rifinanziamento di questa legge negli anni futuri, senza nuovi interventi legislativi, attraverso strumenti che verranno di volta in volta indicati nelle varie leggi finanziarie. Contemporaneamente il Governo ha accolto degli emendamenti inerenti al problema dello sviluppo di queste zone.

Io sarei l'ultimo a dover intervenire a questo proposito perché provengo anch'io da una zona terremotata, il Friuli, ma forse dovremmo analizzare la filosofia del provvedimento posto alla base della ricostruzione del Belice per vedere come mai in alcune regioni la ricostruzione va avanti ed in altre no.

SPATARO. E perché non lo vediamo? È il Governo che deve dirci perché nel Belice la ricostruzione non va avanti.

REINA. Il Governo deve dirci perché anche nel pagamento dell'IVA ci sono disparità di trattamento.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono stati scritti volumi!

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

REINA. Sono le casse di compensazione che si danno al Mezzogiorno per dare i fondi al Friuli.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Stiamo discutendo su di un disegno di legge che può benissimo essere migliorato, naturalmente provocando un ritardo nella sua approvazione, che ha una propria dotazione finanziaria e soprattutto che non è esaustivo dei problemi relativi alla ricostruzione della valle del Belice. Io ritengo, quindi, che la Commissione dovrebbe valutare bene tutti gli aspetti del provvedimento che ha di fronte — e ringrazio il relatore per l'impostazione che ha dato all'esame dell'articolato — per poi arrivare rapidamente ad una sua approvazione, nella consapevolezza che le popolazioni della valle del Belice hanno diritto a questo ulteriore strumento che permetta loro di procedere sulla strada della ricostruzione.

FORNASARI. Propongo di sospendere brevemente la seduta allo scopo di trovare ulteriori punti di incontro all'interno della maggioranza.

Vorrei ricordare al collega Spataro, che su *l'Unità* del 14 gennaio ha scritto un articolo dal titolo «L'ombra della mafia per coprire pesanti responsabilità»; a parte la sostanza di tale articolo (non molto diversa dal significato che il titolista ha voluto dare) comprendo come, per chi prende determinate posizioni, sia poi difficile assumere un atteggiamento di maggiore distanza da un quadro di responsabilità complessive che invece toccano a chi si trova ad affrontare un'altra parte di questa vicenda assai difficile e dolorosa e rispetto alla quale non credo che ci sia qualcuno che possa autoassolversi.

L'invito che rivolgo ai colleghi di tutti i partiti è quello di valutare l'oggettività del provvedimento in questione che si aggiunge ad altri il cui taglio è ormai difficile da cambiare. A questo punto la sola sostituzione dell'attuale ispettorato costerebbe due anni di inoperosità; si tratta di un elemento che dobbiamo valutare

pur riconoscendo tutti che questa soluzione non si è dimostrata migliore.

Non si tratta solo di una valutazione di carattere contingente: è una sfida per riuscire a comprendere come si possa evitare per il futuro una vicenda amara come quella del Belice.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

(Così rimane stabilito).

**La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è elevata di lire 28 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-1985.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-1985.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole « la spesa ammissibile non potrà superare quella determinata », sono sostituite dalle seguenti: « la spesa sarà quella determinata ».

L'utilizzazione del contributo può avvenire anche in comune diverso da quello nel quale è stato accertato il danno, purché compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purché il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è abrogato.

(È approvato).

#### ART. 3.

Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Nei medesimi comuni sarà altresì utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonché per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-1983.

La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'ENEL dovrà assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

(È approvato).

#### ART. 6.

L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione.

(È approvato).

#### ART. 7.

Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Con il decreto di cui al precedente comma sono proporzionalmente elevati gli importi massimi di cui all'articolo 6 della presente legge. L'aggiornamento si applica ai contributi concessi nel semestre al quale si riferisce il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 8.

L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50 per cento ed è disposta anche a

favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

(È approvato).

#### ART. 9.

I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono corrisposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.

(È approvato).

#### ART. 10.

I contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso d' esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1964, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.

(È approvato).

#### ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

(È approvato).



## ART. 12.

L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari è concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;

b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;

c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;

d) per opere necessarie alla funzionalità del lotto e dell'immobile.

Il contributo suppletivo è concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

(È approvato).

## ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 4-*quinq*ues del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante ».

(È approvato).

## ART. 14.

Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle Sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limiterà alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

(È approvato).

## ART. 15.

L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1978, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

Sino alla data di tale passaggio, lo Ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato ».

(È approvato).

#### ART. 16.

Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

(È approvato).

#### ART. 17.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dello Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

(È approvato).

#### ART. 18.

La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dello 8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore.

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

(È approvato).

#### ART. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o archit-

tura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni.

Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorché non inquadrato nella carriera direttiva.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 20.

In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta.

(È approvato).

#### ART. 21.

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

« Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gen-

naio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio.

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e visto dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

(È approvato).

#### ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato:

« Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore ».

(È approvato).

#### ART. 23.

Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono ripartite tra i comuni interessati dal Ministro dei lavori pubblici secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

(È approvato).

#### ART. 24.

Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, regi-

stro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 25.

Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, dopo l'articolo 4-*quinquies* è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 4-*sexies*. — In caso di decesso del proprietario danneggiato, i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto d'uso di una unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite che non sia erede.

È consentita agli aventi diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, la ricostruzione delle unità immobiliari, ubicate in zone da trasferire, su area propria o comunque disponibile, purché sita nell'ambito del comune.

È consentita la ricostruzione sullo stesso lotto di più unità immobiliari, anche se non appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso le superfici potranno essere accorpate in un unico fabbricato ».

(È approvato).

#### ART. 26.

Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

*ciale* del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purché non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.

(È approvato).

#### ART. 27.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 10 aprile 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Il pagamento del contributo e delle anticipazioni è effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accrediterà ai sindaci le somme occorrenti.

Per i fondi già accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano già stati assunti impegni, continuerà ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

(È approvato).

#### ART. 28.

L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente:

« ART. 8-*bis*. — Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970,

n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le limitazioni relative alle assunzioni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non si applicano sino alla data del 31 dicembre 1983 ».

(È approvato).

#### ART. 29.

All'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 178, dopo le parole: « da ricostruire » sono soppresse le altre: « nei centri abitati per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati adottati o formati i piani particolareggiati, ».

(È approvato).

#### ART. 30.

Per il completamento delle opere di sistemazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Mazara del Vallo è stanziata la somma di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1982, a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 31.

Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.

Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, previa adozione del piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui i proprietari, già ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.

Alla spesa eccedente l'ammontare degli eventuali contributi si provvede, nei limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, con fondi a totale carico dello Stato.

(È approvato).

#### ART. 32.

Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente articolo 31, può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonché i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.

(È approvato).

## ART. 33.

Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.

Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.

La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.

Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.

Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

(È approvato).

## ART. 34.

Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti o comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

(È approvato).

## ART. 35.

Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.

(È approvato).

## ART. 36.

A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

(È approvato).

## ART. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 54.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Reina, Botta, Fornasari, Sullo e Castoldi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, nel momento in cui, su pressante richiesta delle forze politiche locali e a seguito di formale richiesta dei parlamentari comunisti siciliani, approva la nuova legge per il Belice nel testo trasmesso dal

Senato, per favorire in tal modo una rapida attuazione dei provvedimenti in essa contenuti, non può non sottolineare la persistente inadeguatezza degli strumenti di intervento per il Belice, l'urgenza di sopperire rapidamente alle carenze che tuttora permangono ed impegna il Governo a fronteggiare con maggiore incisività le perduranti difficoltà della ricostruzione nella Valle ».

0/2208/9/1

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

REINA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SPATARO. Vorrei motivare l'astensione del gruppo comunista sul disegno di legge rilevando come noi spesso ci troviamo a legiferare in condizioni di particolare eccezionalità. Anche in questo caso si deve registrare un notevolissimo ritardo nella preparazione dell'intero disegno di legge, nella sua discussione ed approvazione, oltre al ritardo dovuto al fatto che il Governo non si decideva ad individuare la copertura finanziaria adeguata. Oggi, dunque, ci troviamo in una situazione incalzante di avvenimenti, culminati nelle note manifestazioni di protesta in occasione del tredicesimo anniversario del terremoto, e siamo quasi costretti ad approvare un testo che non risolve in minima parte i problemi delle persone cui è destinato.

Al Senato gli emendamenti del gruppo comunista sono stati respinti dalla maggioranza, pur essendo essi migliorativi, in particolare riguardo alla questione del finanziamento.

Devo, infatti, ricordare che, secondo una stima non nostra, ma dell'Ispettorato per le zone terremotate, il fabbisogno finanziario relativo al completamento della ricostruzione edilizia nella valle del Belice è di circa 50 miliardi di lire. Ripeto: non si tratta di nostre fantasie, ma si tratta di valutazioni di carattere tecnico. Que-

sto è il motivo per cui al Senato avevamo proposto di elevare i 400 miliardi previsti ad 850; se non si interviene in tempo con una legge organica e con una copertura finanziaria adeguata la ricostruzione del Belice avverrà fra dieci anni.

Fino ad oggi, fra leggi nazionali e regionali, ne sono state approvate una ventina, ma il risultato concreto, a tredici anni di distanza dal sisma, è che abbiamo ancora 40 mila cittadini che vivono nelle baracche, per non parlare del problema relativo allo sviluppo economico della zona.

Non si intravede, dopo il fallimento clamoroso di tutte queste iniziative, nessuna possibilità di un decollo economico. Certo, il problema è quello di dare la casa ai cittadini che si trovano in una situazione drammatica e disperata, ma è anche quello di trovare i modi per ricostruire il tessuto economico al fine di garantire un posto di lavoro ai cittadini che, dopo aver ottenuto la casa, forse non avranno la possibilità di mantenerla. Questo è il motivo per cui avevamo presentato un emendamento che prevedeva la spesa di 100 miliardi per una parte di attuazione dell'articolo 59 della precedente legge n. 841 e per altri interventi di carattere socio-economico che riteniamo fondamentali per garantire, appunto, lo sviluppo economico della valle del Belice.

Non abbiamo riproposto in questa sede tali emendamenti, perché, come è stato ampiamente ripetuto dai colleghi, si è posta l'esigenza di approvare con urgenza il provvedimento.

Voglio a questo punto spiegare il significato della lettera da noi inviata al presidente della nostra Commissione. Con tale lettera abbiamo cercato di rappresentare la situazione oggettiva, a nostro parere. Attualmente la ricostruzione nelle zone in questione è bloccata e questo provvedimento, sia pure insufficiente e nella parte finanziaria e in quella normativa, rappresenta pur sempre un modo per far riprendere i lavori interrotti. Non va dimenticata, tuttavia, la disparità esistente tra il trattamento nei confronti di altre zone terremotate e quello riservato

al Belice; basti un solo esempio: nel Belice si danno 200 mila lire al metro cubo, mentre se ne dà più del doppio nel Friuli.

Il Governo, pertanto, si deve impegnare in futuro a superare rapidamente e in maniera adeguata le difficoltà esistenti.

Nel ribadire l'astensione del gruppo comunista, voglio chiarire che non si tratta soltanto di un atteggiamento proprio di un partito di opposizione, di un atteggiamento perfettamente in linea con i principi che abbiamo sempre seguito, ma di un atteggiamento dovuto all'insufficienza del provvedimento che siamo chiamati a discutere.

REINA. A nome del gruppo socialista, annuncio il voto favorevole al disegno di legge dichiarando di modificare l'atteggiamento di astensione preannunciato in precedenza.

Debbo dire che avevo colto nei colloqui con vari colleghi l'orientamento unanime della Commissione ad approvare il disegno di legge proprio al fine di agevolare la ripresa del meccanismo della ricostruzione. Che senso ha volere l'approvazione della legge per le ragioni che sono da tutti riconosciute quando poi si assume un atteggiamento tale da mettere in una posizione certamente difficile chi ha quotidiani rapporti con le popolazioni del Belice? Che senso ha il voto favorevole alla fine? Noi socialisti ci siamo resi conto, nel corso del dibattito che si è svolto questa mattina, che il disegno di legge n. 2208 non avrebbe potuto essere approvato se avessimo mantenuto la nostra posizione di astensione, anche in considerazione del fatto che parti politiche che tale approvazione avevano sollecitato non avrebbero votato in modo conseguente a questa loro richiesta. Abbiamo quindi giudicato preminente, pur indicando le carenze di questo disegno di legge, votare a favore della sua approvazione, in modo da poter rimettere in qualche modo in moto il meccanismo della ricostruzione; ed è questo un convincimento che abbiamo maturato, oltre che sulla base di quanto emerso nel dibattito, anche tenendo conto della lettera dei colleghi co-

munisti, con la quale si sollecitava la definitiva approvazione della legge. È questa una spiegazione che ritenevo di dover dare.

Desidero, inoltre, spendere due parole a proposito della dichiarazione del rappresentante del Governo sulla filosofia del Belice. Oltre ad essere stato tormentato dal sisma del 1968 forse ancora più drammaticamente il Belice è stato tormentato dalla letteratura giornalistica — in parte fondata ma sicuramente eccessiva — che l'ha flagellato ogni giorno di più —, soprattutto ingenerando il convincimento che i finanziamenti per la ricostruzione costituissero quasi uno sperpero ed indicando cifre su cifre quasi a voler dire «quanto costa il Belice!», come se lo Stato non avesse il compito di provvedere all'intero soddisfacimento degli interessi di quelle popolazioni, come è avvenuto per tutte le altre popolazioni che sono state colpite da una analoga tragedia.

BOTTA. Preannuncio, brevemente, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questo disegno di legge, prendendo atto delle modifiche di atteggiamento che si sono determinate nel passaggio dalla discussione generale all'esame degli articoli ed alle dichiarazioni finali di voto. Ognuno di noi potrebbe parlare a lungo sul problema del Belice ed io credo che ora sia necessario varare questa legge per cominciare a dare risposte concrete alle aspettative di quelle popolazioni per la ricostruzione; non dimentichiamo che essendo stata la zona del Belice la prima ad essere colpita dal terremoto in questo ultimo periodo, nessuno è stato in grado di individuare quali fossero gli strumenti più idonei ad una tempestiva ricostruzione.

La ricostruzione, dunque, ha proceduto indubbiamente con molta lentezza, ma io mi auguro che il potenziamento dell'Ispettorato (punto centrale per la ricostruzione) ed una valorizzazione del ruolo degli enti locali — dai quali possono venire suggerimenti che il Parlamento è sempre disposto ad accogliere — possano portare ad uno snellimento delle procedure e ad una ra-



VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1981

pida conclusione dell'opera di ricostruzione, a tredici anni di distanza dal sisma e dopo il varo di ben venti provvedimenti al riguardo, ed io spero che questo sia l'ultimo della serie, o quanto meno uno degli ultimi.

**PRESIDENTE.** Come presidente — nonché come rappresentante del gruppo socialdemocratico — ringrazio la Commissione di aver superato un momento abbastanza difficile della discussione per andare incontro, sia pure con un provvedimento che potrà essere integrato da altri, alle esigenze della popolazione del Belice.

Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto nel

gennaio 1968 » (*Approvato dal Senato*) (2208).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	12
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	11
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arnaud, Astone, Botta, Balzardi, Ebner, Fontana Giovanni Angelo, Fornasari, Malvestio, Reina, Rocelli, Sullo, Zoso.

*Si sono astenuti:*

Alborghetti, Bettini, Bonetti Mattinzoli, Castoldi, Ciuffini, Corradi, De Caro, Facchini, Guarra, Matrone, Rossino.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO